



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO
PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.
(approvato con Delibera di n.77 del 21/12/2015)

INDICE

TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI

- ART. 1 - PREMESSA
- ART. 2 - SERVIZIO DI TAXI
- ART. 3 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
- ART. 4 - RUOLO DEI CONDUCENTI
- ART. 5 - CONTINGENTI
- ART. 6 - CUMULO
- ART. 7 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
- ART. 8 - COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

TITOLO II - ATTIVITÀ DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ESERCITATE CON VEICOLI DI CATEGORIA M1

- ART. 9 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI D'ESERCIZIO
- ART. 10 - ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
- ART. 11 - DOMANDA

TITOLO III - ATTIVITÀ DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATE CON VEICOLI DIVERSI DA QUELLI DI CATEGORIA M1 E CON NATANTI

- ART.12 - MODALITÀ DI AVVIO DEL SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI DIVERSI DA QUELLI DI CATEGORIA M1 E CON NATANTI
- ART. 13 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

TITOLO IV - NORME COMUNI

- ART. 14 - TRASFERIBILITÀ DELL'ATTIVITÀ
- ART. 15 - SOSTITUZIONE DEI MEZZI
- ART. 16 - VERIFICHE
- ART. 17 - INIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 18 - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 19 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- ART. 20 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART. 21 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 22 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SERVIZIO TAXI E TARIFFE DI SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
- ART. 23 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI
- ART. 24 - RINUNCIA AL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 25 - ADDETTI ALLA VIGILANZA
- ART. 26 - SANZIONI
- ART. 27 - DIFFIDA
- ART. 28 - SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 29 - REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 30 - DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 31 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
- ART. 32 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**TITOLO I
PRESCRIZIONI GENERALI**

**ART. 1
PREMESSA**

1_ Il presente regolamento disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, effettuato a richiesta dell'utente in modo non continuativo e periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti all'atto dell'inizio della prestazione.

2_ Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi (servizio di piazza) con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

**ART. 2
SERVIZIO DI TAXI**

1_ I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi, devono iniziare il servizio all'interno del territorio comunale o dell'area comprensoriale. Il prelevamento dell'utente deve essere effettuato con partenza dal territorio comunale o dall'area comprensoriale.

Fatto salvo quanto stabilito per il servizio di taxi svolto con veicoli a trazione animale all'art.13 del presente regolamento, i taxi possono circolare e sostare liberamente su tutto il territorio comunale e concludere il servizio presso qualunque destinazione, secondo le condizioni stabilite all'atto del prelevamento dell'utente.

La prestazione del servizio è obbligatoria.

Il servizio di taxi, ove esercito, ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

2_ Il comprensorio è eventualmente individuato dalle amministrazioni sovracomunali competenti.

3_ Fino a quando non interverrà l'individuazione di cui al comma 2, il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.

4_ Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi deve avvenire in luogo pubblico, in apposite aree individuate dal Comune mediante apposita delibera di Giunta.

5_ I tassisti devono prendere posto nelle piazzole appositamente individuate secondo l'ordine di arrivo. La partenza per l'effettuazione del servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia possibile, in caso di chiamata via cellulare, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

6_ E' consentito alle utenze di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

7_ Le autovetture, qualora non sussistano specifici divieti, possono sostare in prossimità di discoteche, cinema, teatri o altri luoghi di pubblico spettacolo o pubblico trattenimento o comunque in prossimità di sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale e culturale, solamente in prossimità della fine del pubblico spettacolo / trattenimento, riunione, manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine d'arrivo, senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.

8_ Nelle immediate adiacenze del luogo di stazionamento dei taxi deve essere approntata a cura dei tassisti apposita segnaletica riportante i numeri di telefono da contattare al fine dell'erogazione del servizio.

9_ L'eventuale installazione di infrastrutture per l'esercizio dell'attività di taxi è oggetto di apposita concessione di occupazione di suolo pubblico il cui rilascio sarà discrezionalmente valutato

dall'Amministrazione.

10_ Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

11_ I tassisti sono tenuti a rispettare gli orari e gli eventuali turni di servizio predisposti con ordinanza del Sindaco.

12_ Ciascun operatore ha diritto ad 1 giorno di riposo settimanale.

13_ Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

14_ Ogni titolare ha diritto annualmente a 30 giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

ART. 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1_ Il servizio di noleggio con conducente è offerto all'utenza mediante sosta presso la rimessa o i pontili di attracco del vettore, situati all'interno del territorio comunale. Si rivolge all'utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri mezzi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

ART. 4 RUOLO DEI CONDUCENTI

1_ L'accesso alle professioni di cui all'art. 1, comma 2, è consentito ai cittadini od equiparati, iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti, adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto presso la locale Camera di Commercio.

2_ I requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1, sono verificati dalla competente Camera di Commercio.

3_ L'iscrizione al ruolo professionale è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea anche nella qualità di:

a) collaboratore familiare o sostituto del titolare della licenza o autorizzazione per un tempo determinato e/o un viaggio determinato;

b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente come sostituto, a tempo determinato, del dipendente medesimo.

ART. 5 CONTINGENTI

1_ Sono soggette a contingentamento solo le attività di taxi e di noleggio con conducente svolte con veicoli di categoria M1.

2_ Le licenze complessive per l'esercizio dell'attività di taxi, da svolgersi con veicoli di categoria M1, sono fissate nel numero di 4

3_ Non sono previste autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con veicoli di categoria M1.

4_ Per veicoli di categoria M1 si intendono i veicoli definiti dall'art.47 comma 2 lett. b) del Codice della Strada.

ART.6 CUMULO

1_ Le attività di taxi e di noleggio con conducente sono soggette alle disposizioni sul divieto di cumulo previste dalla normativa vigente.

ART. 7 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1_ I titolari di attività di taxi possono essere sostituiti alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente e iscritte nel ruolo di cui all'art. 4 del presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2_ Il nominativo dei sostituti alla guida deve risultare dal titolo abilitativo o da segnalazione certificata di inizio attività.

3_ Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui al precedente art. 4 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

4_ Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalla Legge 18.04.1962 n.230.

ART. 8 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1_ I titolari di attività di taxi o di noleggio con conducente, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo), a condizione che siano iscritti al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 4, e in conformità di quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

TITOLO II ATTIVITÀ DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ESERCITATE CON VEICOLI DI CATEGORIA M1

ART. 9 LICENZE ED AUTORIZZAZIONI D'ESERCIZIO

1_ La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, da svolgersi con veicoli di categoria M1, sono rilasciate dal Comune mediante pubblico concorso.

Ogni licenza o autorizzazione, si riferisce ad un singolo veicolo.

2_ I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di

noleggio con conducente, al fine del libero esercizio delle proprie attività, da svolgersi con veicoli di categoria M1, possono:

- a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della L. 8.8.85 n.443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 1 L. n.21/92 (servizio di noleggio con conducente e non già anche servizio di taxi).

3_ Nei casi di cui al comma precedente, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti, e rientrare in possesso della licenza o autorizzazione precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 2, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 10

ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1_ Il bando di concorso deve essere pubblicato entro il termine di 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili una o più autorizzazioni o licenze d'esercizio.

Esso è pubblicato all'albo pretorio del Comune.

Il bando di concorso deve contenere le seguenti disposizioni:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) punteggio connesso ai titoli di cui al comma seguente;
- c) indicazione del termine di presentazione delle domande;
- d) schema della domanda di ammissione;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 11.

2_ PUNTEGGIO CONNESSO AI TITOLI:

- a) laurea punti 4;
- b) diploma di maturità punti 3;
- c) esercizio di servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza per un periodo complessivo di almeno mesi 6, o essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per lo stesso periodo, punti 2 a semestre sino ad un massimo di punti 16.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

In caso di parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale il possesso del requisito di cui al punto c) del presente comma.

Non assume rilevanza ai fini del sopra menzionato titolo preferenziale, il periodo di tempo eccedente i sei mesi.

In caso di parità anche in questo requisito, il titolo è assegnato al candidato più anziano d'età.

In caso di parità anche nel requisito sopracitato, si fa riferimento al numero di protocollo generale della domanda di ammissione.

3_ Il Comune, approvata la graduatoria, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 11

DOMANDA

1_ La domanda di assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, da svolgersi con veicoli di categoria M1, è redatta in bollo, deve essere indirizzata al Comune e deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione e sede dell'impresa che intende esercitare l'attività;
- c) dichiarazione attestante gli estremi dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti della

Provincia di Pesaro e Urbino del soggetto richiedente;

d) dichiarazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e in regola con le norme in vigore.

e) il possesso di eventuale titolo preferenziale di cui all'art.10 comma 2 lett. c), del presente regolamento;

f) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e divieto di cumulo di licenze previste dalle norme vigenti;

g) per le attività di noleggio con conducente, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la disponibilità di una rimessa situata all'interno del territorio comunale, presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza;

h) dichiarazione di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale, per una pena superiore a due anni;

i) dichiarazione che non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011.

2_ La licenza o l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, da svolgersi veicoli di categoria M1, è rilasciata previa acquisizione agli atti di quanto segue:

a) copia della patente di guida della categoria B in corso di validità del richiedente;

b) documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo;

c) copia della carta di circolazione del veicolo;

d) per le domande relative alle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la disponibilità di una rimessa situata esclusivamente all'interno del territorio comunale, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Titolo III

ATTIVITA' DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATE CON VEICOLI DIVERSI DA QUELLI DI CATEGORIA M1

ART.12

MODALITA' DI AVVIO DEL SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI DIVERSI DA QUELLI DI CATEGORIA M1 E CON NATANTI

1_ Al fine dell'esercizio dell'attività di taxi o di noleggio con conducente con veicoli diversi da quelli di categoria M1 o con natanti, occorre presentare al Comune competente, apposita segnalazione certificata di inizio attività contenente:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale di chi sottoscrive la segnalazione;

b) denominazione e sede dell'impresa che intende esercitare l'attività;

c) dichiarazione attestante gli estremi dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti della provincia di Pesaro e Urbino del soggetto richiedente e, nel caso di servizio di taxi con veicoli a trazione animale, anche degli eventuali ulteriori conducenti;

d) dichiarazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, in regola con le norme in vigore;

e) per il servizio di taxi da svolgersi con veicoli a trazione animale:

e1) dichiarazione che il veicolo possiede tutte le caratteristiche previste dal codice della strada;

e2) dichiarazione attestante gli estremi di immatricolazione del veicolo nell'apposito registro tenuto dal Comune di residenza del proprietario;

e3) dichiarazione degli estremi dai quali sia possibile desumere l'ottenimento della targa del veicolo, prevista dall'art.67 del Cod. della Strada;

e4) indicazione dei dati degli eventuali ulteriori conducenti;

g) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e divieto di cumulo di licenze previste dalle norme vigenti;

h) per le attività di noleggio con conducente, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la disponibilità di una rimessa o di un pontile d'attracco situato all'interno del territorio comunale, presso la quale i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

i) dichiarazione di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a

pena restrittiva della libertà personale, per una pena superiore a due anni;

l) dichiarazione che non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011.

2_ Alla segnalazione va allegata la seguente documentazione:

- a) copia della patente di guida di categoria B o della patente nautica in corso di validità di chi effettua la segnalazione e, nel caso di servizio di taxi con veicoli a trazione animale, della patente di guida di categoria B degli eventuali ulteriori conducenti;
- b) per le motocarrozzette ed i natanti: documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante e copia della carta di circolazione del veicolo / natante;
- c) per i veicoli a trazione animale: certificato di idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo rilasciato da un veterinario;
- d) per il servizio di taxi o di noleggio con conducente da svolgersi con natanti: prova dell'iscrizione nel registro delle navi minori e galleggianti, e dell'abilitazione tecnica alla navigazione e al trasporto passeggeri.

3_ Tra le verifiche endoprocedimentali necessarie per la valutazione della S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di taxi con veicoli a trazione animale, ci sono anche:

- a) la verifica dell'idoneità del mezzo attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione;
- b) la verifica che nulla osti all'esercizio dell'attività da parte del Servizio veterinario della ASUR alla quale va trasmesso, al fine del rilascio dello stesso, il certificato del veterinario prodotto dal richiedente.

4_ Al fine dell'esercizio dell'attività di taxi con veicoli diversi da quelli di categoria M1 è necessario che il Comune individui, con apposita Delibera di Giunta, l'area pubblica sulla quale il veicolo potrà sostare durante lo svolgimento del servizio.

ART. 13

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TAXI CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

1_ Il servizio può essere svolto solo ed esclusivamente all'interno dell'area comunale o dell'eventuale area comprensoriale.

2_ L'amministrazione ha la possibilità di determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali.

3_ Nel caso in cui il servizio si svolga solo ed esclusivamente su tratti prefissati ai sensi del comma 2, l'Amministrazione può definire le tariffe in relazione al percorso da effettuare. In tal caso non occorre che il veicolo venga dotato di tassametro.

4_ Oltre alla targa prescritta, ai sensi dell'art.67 del Codice della strada, il veicolo a trazione animale abilitato al servizio di piazza, deve dotarsi, per l'esercizio dell'attività, di una ulteriore targa riportante, oltre alle parole "servizio di piazza" anche il numero e la data di iscrizione nel registro comunale. Per numero e la data di iscrizione nel registro comunale si intende il numero progressivo del servizio di piazza e la data di presentazione della S.C.I.A.. Tale targa va apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.

5_ Il prezzo che l'interessato deve corrispondere al Comune, per il rilascio della targa prescritta ai sensi dell'art.67 del Codice della strada, corrisponde al prezzo stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o, ove maggiore, all'effettivo prezzo necessario per la fornitura della stessa. Il prezzo che l'interessato deve corrispondere per la targa riportante l'indicazione "servizio di piazza" corrisponde al prezzo necessario per la fornitura della stessa.

7_ Ai sensi dell'art.70 comma 2 lett. b) del Codice della Strada dell'art.226 comma 7 del relativo Regolamento attuativo, la revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni.

All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel comma 1 dell'art.226 del Regolamento al Codice della Strada.

Può essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione degli eventuali requisiti mancanti.

Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio.

Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inadeguate al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione all'ufficio competente alla sospensione del titolo abilitativo. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine

TITOLO IV NORME COMUNI

ART.14 TRASFERIBILITA' DELL'ATTIVITA'

1_ Le attività di taxi e di noleggio con conducente sono trasferibili nei casi e con le modalità prescritte dall'art.9 della Legge 21/1992.

2_ Il trasferimento delle attività di taxi e di noleggio con conducente può avvenire a seguito della presentazione al Comune di apposita segnalazione certificata di inizio attività da parte del soggetto a cui l'attività viene trasferita.

Il contenuto e la documentazione da allegare alla S.C.I.A. sono gli stessi indicati agli artt. 11 e 12 del presente regolamento, a seconda che si tratti di attività svolta con veicoli di categoria M1 o con altri tipi di veicoli o natanti.

Occorre produrre inoltre:

- copia del contratto di cessione registrato ovvero copia di dichiarazione di successione qualora ricorra l'obbligo della sua presentazione. Qualora non ricorra l'obbligo della sua presentazione, è comunque necessaria la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione dell'erede a cui volturare il titolo, a firma degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare.

ART. 15 SOSTITUZIONE DEI MEZZI

1_ Non sono consentite sostituzioni di mezzi senza la presentazione di apposita richiesta/S.C.I.A.

2_ I nuovi mezzi devono essere in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa vigente, tempo per tempo.

3_ E' possibile richiedere un nulla osta preventivo alla sostituzione del mezzo.

ART. 16 VERIFICHE

1_ Il Comune dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sulla idoneità dei mezzi e sul corretto svolgimento del servizio.

ART. 17 INIZIO DEL SERVIZIO

1_ L'attività deve obbligatoriamente iniziare entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio del titolo abilitativo o dalla data di invio al Comune della

S.C.I.A.

2_ L'esercizio dell'attività è subordinato alla stipula di apposita polizza assicurativa.

ART. 18 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1_ Nello svolgimento del servizio il guidatore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) comportarsi secondo correttezza e senso di responsabilità;
- b) tenere il mezzo pulito e in perfetta efficienza;
- c) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo;
- e) consegnare al competente ufficio comunale, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- f) mantenere in perfetta efficienza tutta la strumentazione di bordo;
- g) tenere a bordo del mezzo la licenza / l'autorizzazione / la S.C.I.A.;
- h) tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione a ruolo;
- i) comunicare al comune, entro 2 giorni dalla data iniziale dell'evento, qualsiasi sospensione del servizio;

2_ Al guidatore è vietato:

- a) far salire persone estranee a quelle che hanno commissionato la corsa;
- b) portare animali propri sul mezzo;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo espressa richiesta del committente o forza maggiore o evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa stabilita;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap nei limiti della capienza del veicolo.

ART. 19 COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1_ Agli utenti è vietato:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso da bagaglio;
- d) pretendere che il trasporto venga effettuato in violazione delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

ART. 20 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1_ Nel caso di interruzione del trasporto per avaria del mezzo o per cause di forza maggiore, in assenza di servizio sostitutivo, il committente può abbandonare il mezzo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 21 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1_ Tutti i noleggiatori o guidatori di taxi, con qualsiasi veicolo / natante, hanno l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap, è effettuato gratuitamente.

ART. 22 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SERVIZIO TAXI E

TARIFFE DI SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1_ Le tariffe dei servizi di taxi sono determinate dal Comune con apposita Delibera di Giunta. I veicoli ed i natanti che svolgono il servizio di piazza devono essere dotate di tassametro omologato. Il corrispettivo di questo tipo di servizio è quindi calcolato con tassametro omologato. L'obbligo del tassametro si intende automaticamente abrogato, qualora i competenti organi, ravvisandone i presupposti, dispongano diversamente. Per il servizio di taxi la tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. L'esistenza di eventuali supplementi tariffari, è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili. Di norma le tariffe vengono adeguate, su richiesta di un rappresentante dei taxisti, decorsi non meno di due anni dall'ultima variazione. La variazione delle tariffe deve essere effettuata sulla base della variazione degli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. E' fatto salvo quanto previsto all'art.13 comma 3 del presente regolamento.

ART. 23 CARATTERISTICHE DEI MEZZI

1_ Le caratteristiche dei mezzi sono individuate nel rispetto della normativa vigente, tempo per tempo. In particolare i veicoli a trazione animale destinati al servizio di piazza devono possedere le caratteristiche indicate nel capo II del Titolo III del Codice della Strada e nell'art.226 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n.495).

2_ I mezzi adibiti a servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi", e sulle due fiancate un adesivo con scritto "COMUNE DI GABICCE MARE.TAXI TEL. ____". Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi è assegnato un numero d'ordine e una targa con la scritta in nero "Comune di Gabicce Mare, Servizio Pubblico n. ____".

3_ I mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente, portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotati di una targa metallica posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, dello stemma del Comune di Gabicce Mare e di un numero progressivo.

ART. 24 RINUNCIA AL TITOLO ABILITATIVO

1_ Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'attività e al relativo titolo abilitativo, deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale, riconsegnando l'eventuale autorizzazione/licenza.

ART. 25 ADDETTI ALLA VIGILANZA

1_ La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della l. 24 novembre 1981 n.689.

ART. 26 SANZIONI

1_ Le violazioni alle norme del presente regolamento, per quanto non contemplato dalla Legge Regionale n.10/98 e dal Codice della Strada, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis

del D.Lgs. 267/2000.

ART. 27
DIFFIDA

1_ L'organo Comunale competente provvede a diffidare il titolare dell'attività nei casi previsti dall'art.9 della L.R. 10/1998.

ART. 28
SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1_ Il titolo abilitativo è sospeso dal competente organo comunale, nei casi previsti dall'art.10 della Legge Regionale n.10/1998.

2_ L'organo comunale competente, dispone sul periodo di sospensione del titolo abilitativo, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3_ La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 29
REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO

1_ Il titolo abilitativo è revocato dal competente organo comunale, nei casi previsti dall'art.11 della Legge Regionale n.10/1998.

2_ La revoca viene comunicata all'ufficio Provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 30
DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

1_ L'organo comunale competente dispone la decadenza del titolo abilitativo, nei casi previsti dall'art.12 della Legge Regionale n.10/1998.

2_ La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 31
EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA

1_ Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca del titolo abilitativo.

ART.32
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni di cui all'art. 26 sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 Novembre 1981 n.689 e successive modificazioni.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33
DISPOSIZIONI FINALI

1_ Il presente regolamento sostituisce il Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea approvato con Delibera di Consiglio n.156 del 30/12/1996, così come modificato dalla Delibera di Consiglio n.66 del 29/09/1998, dalla Delibera di Consiglio n.37 del 22/06/2001, dalla Delibera di Consiglio n.21 del 27/04/2004 e dalla Delibera di Consiglio n.23 del 16/04/2009.

2_ Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità.

3_ Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili, vigenti tempo per tempo.